



1990/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SEVERO CHIEFFI
- Dott. ENZO IANNELLI
- Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI
- Dott. ANGELA TARDIO

- Presidente - N. *1617/2011* -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 8797/2011
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) *[Redacted]*

avverso la sentenza n. 2255/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 13/05/2010

visi gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giovanni D'ANGELO*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso -*

Udito, per la parte civile, l'Avv. —

Udit i difensor Avv. *Giuseppe MILOTTA* che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso -

1. Con sentenza in data 13.05.2010 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena a _____ in concorso di circostanze attenuanti generiche, ad anni 5 e mesi 4 di reclusione quale ritenuto colpevole di tentato omicidio ai danni di tale _____ fatto commesso in Rho il 30.06.2007.- In fatto era risultato pacifico, per entrambi i Collegi di merito, che il predetto imputato, svegliato in piena notte da rumori provenienti dall'esterno della sua villetta, avesse sparato almeno due colpi con un revolver cal. 38 dal balcone sito al primo piano, all'indirizzo di alcuni soggetti intenti a rubare gasolio dai mezzi parcheggiati in un attiguo cantiere, così attingendo il _____ con un proiettile che, entrato nella parte posteriore della zona iliaca, era fuoriuscito da quella inguinale, provocando la lacerazione della arteria femorale.- Ciò posto, ritenevano i giudici del merito che il fatto costituisse tentato omicidio sorretto da dolo alternativo, attesi i seguenti dati : -la potenzialità dell'arma usata; -la zona vitale interessata; -la reiterazione dei colpi; -l'illuminazione del luogo.- Respingevano poi i giudici di primo e di secondo grado le richieste difensive volte ad ottenere il riconoscimento della legittima difesa, reale o putativa, o dell'eccesso colposo. In tal senso si rilevava come il _____ non stesse rubando nella proprietà di esso _____ ma in un cantiere attiguo, che i ladri stessero fuggendo o nascondendosi, che la vittima era stata attinta alla schiena; che i colpi non erano stati immediati, ma intervallati, che dunque l'imputato non aveva sparato per difendersi, né impaurito, e neppure in aria per spaventare gli intrusi, ma anzi aveva ricaricato l'arma ed era sceso al piano terra, forse sparando ancora contro il furgone dei ladri che stava allontanandosi.-

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava l'impugnazione deducendo : a] errata valutazione delle risultanze, posto che l'intenzione di spaventare i ladri, ritenuti volersi avvicinare alla sua casa, per farli allontanare, era stata espressa nell'immediatezza da esso imputato al fratello _____ : (che occasionalmente abitava con lui) ed al vicino _____ la zona non era illuminata; il faro si era acceso solo al momento della fuga dei ladri; egli aveva ricaricato il revolver solo dopo che gli intrusi se ne erano andati, per la paura che episodi consimili si potessero ripetere; i due unici spari erano stati esplosi in rapida successione, in preda alla paura; b] errato diniego, quindi, dell'esimente della legittima difesa, almeno putativa, o quanto meno dell'eccesso colposo; c] errato diniego, altresì, dell'attenuante del concorso del fatto illecito altrui, ex art. 62 n. 5 Cp.-



3. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.-

Esso, invero, palesemente tende ad una rilettura in fatto (o sovrapposizione ricostruttiva) non consentita in questa sede di legittimità. Le singole deduzioni proposte, peraltro, sono manifestamente infondate. Il tema di fondo svolto dal ricorrente, quale chiave di lettura della sua condotta, avere agito per paura, da un lato non è giustificato dalla ricostruzione in fatto quale consegnata dai giudici del merito, dall'altro si risolve comunque nell'irrelevanza dello stato emotivo sancito dall'art. 90 Cp- Ogni proposizione avanzata con il ricorso sul punto -ripetitiva di tesi già correttamente respinte nelle precedenti sedi- è smentita dall'oggettiva circostanza che l'imputato ebbe a sparare, stando sul balcone, dall'alto verso il basso (come dimostra anche il tramite del proiettile nel corpo della parte lesa) e dunque direttamente all'indirizzo del _____ che egli, dunque, -impaurito o no, poco importa- intendeva fermare con l'indefettibile intenzionalità alternativa -discendente dall'arma usata e dalla ripetizione dei colpi- di ucciderlo o procurargli lesioni. E', del resto, irrilevante la questione proposta in ordine alla scarsità della luce in loco, al momento degli spari, posto che tutta la versione dell'imputato si incentra sulla tesi di avere egli visto due persone avvicinarsi alla sua proprietà, di tal che deve dedursi la piena consapevolezza di sparare contro una sagoma umana. Palese, dunque, la contraddizione della posizione difensiva che da un lato assume di avere sparato in aria (non vero in fatto) a scopo intimidatorio, dall'altro si vuole giustificare con l'intenzione di impedire agli intrusi di avvicinarsi alla sua proprietà.- Né può accettarsi la tesi dell'accidentalità, legata al presunto sbilanciamento che gli avrebbe procurato la moglie avvinghiata -si dice nel ricorso- alle sue gambe. Vale invero rilevare che di tale atteggiamento della moglie l'imputato non risulta avere mai parlato, né tale tesi essere stata mai sostenuta nei precedenti gradi del giudizio. Si tratta dunque di argomento nuovo, mai prima dedotto, basato su ipotesi non verificata, che non può avere ingresso in questa sede.- La dinamica in fatto e le circostanze tutte della vicenda devono far escludere ogni ipotesi di legittima difesa, sia pur putativa. Il _____ : ed il suo compagno erano, pacificamente, su proprietà (il cantiere) non di pertinenza del _____, il che -di per sé- esclude la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 52, comma 2, Cp. Il _____ è stato colpito alla schiena (il tramite del proiettile è da dietro in avanti, dall'alto in basso) e dunque mentre fuggiva o, quanto meno, non si indirizzava verso il cancello di ingresso della proprietà dell'imputato. Non vi era dunque vera e propria attualità di pericolo. Difettavano poi -all'evidenza- i requisiti della proporzione e dell'indefettibilità della condotta asseritamene difensiva, come ben rilevato



dai giudici del merito. Tali elementi, idonei ad escludere la legittima difesa oggettiva, valgono pure per escludere la legittima difesa putativa, trattandosi di fattori ben presenti alla mente dell'imputato al momento della sua condotta. In tal senso non può certo confondersi -come il ricorso suggerisce- lo stato di paura in cui il [] avrebbe versato con la presunta necessità di difendersi. In tal caso, infatti, pur a seguire dialetticamente la tesi difensiva, si tratterebbe di errore percettivo non determinato da colpa (negligenza, imprudenza, imperizia), quale richiesta dall'art. 59, u.c., Cp, ma -come già rilevato- da stato emotivo, come tale irrilevante. Non sussistendo in concreto legittima difesa, né oggettiva, né putativa, neppure può parlarsi di eccesso colposo ex art. 55 Cp (principio pacifico : v., *ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. 5°, n. 26172 in data 11.05.2010, Rv. 247898, P.; ecc.).-

E', infine, del tutto infondata la doglianza relativa al diniego dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 Cp (concorso del fatto doloso della persona offesa), atteso che la stessa ha esclusivo riferimento ad ipotesi di concorsualità causale e psicologica nella determinazione dell'evento, e non già -come nella presente fattispecie- a condotte della vittima che, pur illecite, siano esterne alla serie causale e solo occasionalmente presenti (la giurisprudenza di questa Corte -che qui va richiamata e ribadita- è invero pacifica nell'insegnare che l'attenuante ex art. 62 n. 5 Cp può essere riconosciuta solo ove la condotta della parte lesa si inserisca nella serie causale e psicologica produttiva dell'evento, nel senso che la stessa abbia voluto il medesimo evento avuto di mira dal soggetto attivo : cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 13764 in data 11.03.2008, Rv. 239798, [] ; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 29938 in data 14.07.2010, Rv. 248021, [] ecc.). Siffatto motivo di ricorso è dunque palesemente infondato, atteso che è del tutto evidente che il [] con la sua condotta furtiva, non ha certo concorso a provocare in termini materiali, né in alcun modo voluto, l'evento omicidiario avuto di mira dal []

In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue *ex lege*, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.-

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 Dicembre 2011.-

Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Severo Chieffi



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

1 8 GEN. 2012



**IL CANCELLIERE
Giudice di Cassazione**

